

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1483-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE VETTORI)

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1985, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 2118)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 1412 e 2065)

d'iniziativa dei deputati CITARISTI, VISCARDI, ABETE, BIANCHINI, BONFERRONI, BRICCOLA, FAUSTI, FERRARI Silvestro, MERLONI, MORO, NAPOLI, ORSENIGO, RIGHI, ROCCHI, ROSSI, SANGALLI e ZOSO (1412); CHERCHI, DONAZZON, SASTRO, CERRINA FERONI, ALASIA, GRASSUCCI, GRADUATA, OLIVI, PROVANTINI e PICCHETTI (2065)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 agosto 1985

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 maggio 1982, n. 308, è nata da un lungo lavoro parlamentare iniziato sin dal 1979 sotto la spinta di eccezionali difficoltà di approvvigionamento petrolifero dell'Italia, durante il susseguirsi di sbalzi di prezzo all'origine, aumento di noli marittimi, variazione dei cambi, impossibilità di contratti di fornitura certi a media durata.

Soltanto all'inizio del 1986 si è delineata e consolidata una tendenza contraria con la previsione che la spesa energetica italiana si fermi sotto i 30.000 miliardi di lire rispetto al *record* 1985 di oltre 39.000 miliardi: si tratta di tornare al livello di tre anni or sono, mentre la relazione al disegno di legge n. 655-*bis*, divenuto poi legge n. 308 del 1982, stimava per il 1981 un onere di 25.000 miliardi di lire.

Le ragioni sono note: il favorevole andamento dei cambi ha contribuito al minor onere monetario, ma il mutamento principale è avvenuto con la riduzione dal 50 per cento al 40 per cento circa, negli ultimi dieci anni, della incidenza del petrolio sul totale dei consumi energetici mondiali.

Questo calo pare continui in ragione di un punto all'anno, ed i risparmi nel consumo resi in qualche caso drasticamente necessari dall'elevato prezzo, ed in generale un consumo più diversificato hanno prodotto la radicale riduzione dei costi ed anche la riduzione della produzione.

Nella diversificazione delle fonti e nella conservazione e nel risparmio energetico l'Italia è nettamente arretrata rispetto agli altri paesi più industrializzati, sia per la sua estrema povertà energetica, attenuata negli ultimi anni da un intenso utilizzo di propri giacimenti di gas naturale (metano), sia per la rigidità di alcune strutture basate sul petrolio e difficilmente convertibili in breve termine di tempo.

Il ritardo dell'Italia nelle azioni di adeguamento alla nuova situazione mondiale ed il permanere del « nodo energetico » sull'eco-

nomia nazionale, oltre alla elevata vulnerabilità per la egemonica predominanza della fonte petrolifera, sono indicati dalle sommarie cifre del consuntivo 1985:

consumo nazionale energetico totale 145 MTEP;

80 per cento del consumo importato, ed in dettaglio: 91 per cento per il carbone, 97 per cento per il petrolio e 60 per cento per il gas naturale;

uno dei primi posti mondiali per importazione sia di petrolio e di gas, sia di carbone;

60 per cento (pari a 85 milioni di tonnellate) del fabbisogno energetico costituito dal petrolio.

Pur non molto positivi, questi dati sono la risultante degli sforzi di diversificazione per fonti e per provenienza geo-politica; i vari Piani energetici nazionali del 1975, del 1977, del 1981 e del 1985 non esplicano gli effetti delle decisioni assunte; la dipendenza media CEE dal petrolio è di circa il 50 per cento, assai inferiore a quella italiana; l'unico dato significativo riguarda il minor vincolo esterno per il gas naturale; tuttavia, i paesi fornitori di petrolio all'Italia sono ora 24 rispetto ai 21 del 1981 ed ai 14 del 1975.

I più gravi ritardi dell'Italia sono stati affrontati con la legge 29 maggio 1982, n. 308, che per l'attuazione della strategia energetica nazionale in materia di risparmio fornisce per la prima volta un quadro normativo organico per il contenimento dei consumi energetici e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

La legge n. 308 del 1982 prevede incentivi in questo campo per circa 1.600 miliardi di lire nei primi tre anni (1981-82-83).

In particolare, gli interventi di competenza delle regioni, che rappresentano la novità più rilevante della legge n. 308 del 1982 per il ruolo affidato alle regioni stesse ed attraverso di esse agli enti locali, in materia di

qualificazione della domanda energetica, prevedono:

contributi in conto capitale per 590 miliardi di lire a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia (articolo 6);

contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni o, in alternativa, in conto capitale per 300 miliardi di lire per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo ed industriale (articolo 8);

contributi in conto capitale ed un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali per 144 miliardi di lire, allo scopo di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo (articolo 12).

I contributi sopraelencati implicano investimenti complessivi di almeno lire 3.000 miliardi; con tempi di ritorno medi attorno ai 3-4 anni, il risparmio energetico ottenibile si può valutare in circa 1.000 miliardi di lire, al netto delle variazioni per l'andamento della valuta dollaro e di ulteriori ribassi nel prezzo dei petroli grezzi.

La normativa della legge n. 308 del 1982, interamente nuova, chiama le regioni a concertare con i ministeri competenti un coordinato impiego di strumenti pubblici di intervento ed incentivazione di investimenti per il recupero e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia ed il contenimento dei consumi energetici.

Anche la gestione dei contributi relativi agli interventi di maggiore diffusione è stata affidata alle regioni, che possono delegare province e comuni, sulla base di una ripartizione dei fondi deliberata dal CIPE (Comitato interministeriale programmazione economica) per edilizia ed industria e dal CIPAA (Comitato interministeriale politica agricola alimentare) per l'agricoltura.

Le regioni possono venire assistite, anche mediante convenzione, dagli enti energetici nazionali che hanno contribuito alla stesura tecnica delle norme attuative ed all'informazione, alla promozione ed alla formazione tecnica.

La recente discussione parlamentare in Assemblea del 18 dicembre 1985, conclusasi

con una mozione di aggiornamento del PEN per il triennio 1985-1987, non ha dato l'ampio spazio del passato alla conservazione, al risparmio energetico ed alle fonti alternative, constatando peraltro un minore consumo energetico totale nazionale, una minore incidenza del petrolio, un maggiore ricorso al gas naturale, nazionale e di importazione, un aumento del consumo di carbone, non tanto per le trasformazioni delle centrali elettriche termiche, quanto per la sollecita riconversione di alcuni grandi consumatori industriali per ragioni di notevole economicità di processo.

Il disegno di legge (atto Camera n. 2118), presentato dal Governo il 4 ottobre 1984 e costituito da soli 4 articoli, dopo due precedenti proposte parlamentari, non ha potuto fornire, nella relazione, molti dati di consuntivo sulla gestione della legge, di cui si è subito riscontrata la necessità di variazioni, al fine di snellire l'attuazione con interpretazioni e norme tecniche, e di allargare i soggetti beneficiari, con il ricorso anche a locazioni finanziarie.

L'ampiezza del dibattito alla Camera dei deputati ha aumentato la portata del disegno di legge, in particolare dotandolo di ulteriori mezzi finanziari oltre che di altri otto articoli.

La 10ª Commissione del Senato ha potuto esaminare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento soltanto nell'autunno del 1985 e nei primi mesi del 1986, rilevando la necessità di una aggiornata conoscenza degli effetti espliciti dalla legge n. 308 del 1982 e la indispensabilità di emendare il testo per recepire le disposizioni finanziarie apportanti ulteriori fondi.

La rimodulazione, con gli emendamenti (agli articoli 2, 4, 5, 6 e 9 del testo approvato dalla Camera dei deputati il 24 luglio 1985 e con le disponibilità (lire 150 miliardi) recate dalla legge finanziaria 1986, consente impegni di spesa per complessive lire 435 miliardi, sia pure nell'allargato arco temporale 1985-1988, con suddivisione tra i vari capitoli in ragione delle necessità accertate.

In favore delle variazioni del dispositivo finanziario si è espressa anche la 5ª Com-

missione, sia sul testo della Camera dei deputati sia sugli emendamenti apportati.

La Commissione industria ha preso atto della necessità di modificare il testo della Camera dei deputati esprimendo la intenzione di non fare un provvedimento organico totalmente e profondamente nuovo rispetto alle scelte iniziali della legge n. 308 del 1982 che appena ora esplica le sue possibilità e deve essere rilanciata con rifinanziamento e semplificazioni applicative per il completamento di studi e programmi già avviati, senza facili attendismi a causa del mercato petrolifero molto alleggerito, sia pure in termini non rassicuranti temporalmente.

Alcuni emendamenti sono stati apportati per ovviare ad esigenze tecniche o di chiarimento, ma anche, e doverosamente, per tener conto della delibera CIPE assunta il 20 marzo 1986 in relazione alle mozioni parlamentari approvate sull'aggiornamento del PEN 1985-1987 e per opportuno coordinamento con la normativa recata dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, (articolo 4) sui controlli e sulle verifiche degli impianti e progetti ammessi a contributo.

L'evoluzione della situazione, in via spontanea e per effetto delle facilitazioni induce a sperimentare nuove forme di incentivi e ad individuare nuove tecnologie su cui orientare produttori ed utilizzatori, specialmente per gli anni a venire.

A tale rielaborazione del provvedimento la Commissione si è ripromessa di procedere in forma autonoma rispetto al testo già all'esame, rinunciando a proposte, normative, emendamenti non necessari o non totalmente condivisi o non maturi, allo scopo di rendere meno laboriosa la rilettura presso la Camera dei deputati.

La Commissione ha ritenuto tuttavia che le miscele acqua-carbone da studiare, produrre ed impiegare in impianti termici medio-piccoli ed in sostituzione di oli combustibili liquidi meritino grande attenzione ed incentivazione in previsione di un riallineamento petrolio-carbone quanto a costo-calorie e per ridurre drasticamente gli inconvenienti ambientali che frenano la pene-

trazione dell'abbondante carbone nel bilancio energetico nazionale.

È opportuno ricordare che in applicazione della legge n. 308 del 1982 i Ministeri dell'industria, dell'agricoltura e dei lavori pubblici, il CIPE ed il CIPAA hanno assunto, singolarmente o congiuntamente ben 11 provvedimenti per indicare tipologie e fissare procedure tecniche nel periodo 24 luglio 1982-24 gennaio 1984.

Gli emendamenti normativi e finanziari sono stati introdotti dalla Commissione per precise motivazioni riscontrate nell'applicazione pratica e per coerenza finanziaria-contabile.

Il Governo ha fornito un esauriente consuntivo della operatività e degli strumenti normativi ed organizzativi risultanti dai rapporti delle regioni per la parte di incentivi ad esse assegnata.

Salvo qualche eccezione, gli stanziamenti regionali sono in corso di impegno e di liquidazione ai beneficiari, anche in forza di talune collaborazioni tecniche convenzionate con gli enti energetici nazionali.

Di particolare interesse sono i recenti piani energetici regionali della Lombardia per 21 miliardi e della Emilia-Romagna per 19 miliardi di lire.

La gestione di competenza dell'amministrazione centrale è più facilmente riferibile secondo i seguenti dati:

articolo 10: produzione combinata di energia e di calore:

a) per « studi e progetti esecutivi » con disponibilità lire 10 miliardi:

domande pervenute 214;
contributi richiesti lire 14 miliardi;
domande valutate 157;
domande approvate 98;
provvedimenti concessivi 61;

b) per « realizzazioni » con disponibilità di lire 415 miliardi:

domande 1981-1985, 512;
investimenti previsti lire 2400 miliardi;
contributi richiesti lire 800 miliardi;
domande valutate 378;
domande approvate 266;

investimenti ammessi lire 1500 miliardi;
contributi assegnati lire 500 miliardi;
decreti di concessione 222;

articolo 11: stanziamento di lire 51 miliardi per « progetti dimostrativi »:

domande al 31 dicembre 1985, 175;
investimenti previsti lire 400 miliardi;
domande valutate 108;
domande approvate 56;

contributi deliberati dal CIPE lire 30 miliardi;

articolo 14: stanziamento di lire 70 miliardi per « piccole centrali idroelettriche »:

richieste 587;
progetti investimento lire 700 miliardi;
contributi richiesti lire 300 miliardi;
domande valutate 281;
domande approvate 269;
provvedimenti concessivi 119;
contributi assegnati lire 40 miliardi.

Un commento generale sul consuntivo dei capitoli di gestione centrale permette di valutare positivamente il ricorso alla produzione combinata di energia elettrica e calore con impianti di una certa dimensione, mentre occorrerà un giusto equilibrio tra una non ancora controllata posizione ecologista, contraria agli impianti idroelettrici nuovi e l'orientamento (delibera CIPE 20 marzo 1986) alla liberalizzazione degli stessi sino alla potenza di 10 MW: sembra, infine, possibile indicare una prima iniziativa sulle miscele acqua-carbone attraverso incentivi finanziari per impianti di utilizzatori medio-piccoli, in attesa di più organici sostegni.

Un anticipato giudizio su un provvedimento organico generale e sull'impiego del carbone in particolare, deve constatare la necessità di insistere sulla conservazione e sul risparmio dell'energia attraverso ulteriori tecnologie ed applicazioni dell'isolamento, e l'opportunità di non ridurre l'attenzione per il carbone, la cui disponibilità,

i cui prezzi, le cui provenienze consentono stabile affidabilità.

I rischi imprevisti del ritorno del così detto « petrolio facile » sono elevati per l'Italia:

negli anni '50 il consumo nazionale totale era appena un quarto dell'attuale, equilibratamente suddiviso tra petrolio, carbone, energia idroelettrica;

negli anni '60 si è verificata una spensierata penetrazione del petrolio al costo di 1 dollaro al barile fino al 75 per cento del fabbisogno totale, ciò che ha mostrato negli anni 1974 e 1979 la estrema vulnerabilità del sistema nazionale;

a partire dal 1974, il carbone si è ridotto al 7 per cento del bilancio energetico come la energia idroelettrica, mentre si è esteso al 10 per cento il gas naturale facendo regredire di ben 16 punti percentuali la dipendenza dal petrolio: ciò è attribuibile per il 9 per cento al gas naturale dai molti vantaggi (pulizia, potere calorifico, razionalità...) ma pur sempre idrocarburo, per il solo 3 per cento all'estensione del carbone, ed infine ad una ulteriore quota del 3 per cento di energia elettrica importata e dell'1 per cento di energia elettrica da nucleare. Gli emendamenti non finanziari al testo tendono a consentire un vantaggioso interscambio di energia elettrica e termica di autoproduzione anche tra aziende del medesimo gruppo industriale.

La Commissione si è soffermata sulla intera complessa materia del risparmio energetico, riservandosi indicazioni ed interventi sugli enti energetici nazionali e sollecitando anche una iniziativa governativa per la prosecuzione degli orientamenti confermati.

Per quanto riguarda l'articolato, si ritiene che la presentazione del testo a fronte consenta una facile comprensione.

È stato infine accolto dalla Commissione il seguente ordine del giorno, dando mandato al relatore di presentarlo all'Assemblea:

« Il Senato,
nel discutere il disegno di legge n. 1483,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

invita il Governo:

a tener presente l'urgenza di riesame dell'articolo 18 della legge n. 308 del 1982 e dei limiti previsti dall'articolo 4, n. 8, della legge n. 1463 del 1962, tenendo conto della esigenza di confermare l'orientamento di valorizzare la funzione delle piccole imprese elettriche nel quadro nazionale del potenziamento della produzione di energia in condizioni di economicità e in relazione alla richiesta di energia elettrica delle utenze nei limiti territoriali dei comuni già serviti dalle piccole imprese elettriche ».

La Commissione, in conclusione, ribadisce la necessità di colmare sollecitamente una

lacuna in materia di estremo interesse per le iniziative e le produzioni in corso.

Con la rinuncia a più sostanziose modifiche al testo, nato tre anni or sono unicamente per disporre normative di semplificata attuazione ed ora completato con qualche novità ed un ragguardevole finanziamento temporalmente e settorialmente precisato, si auspica che le norme proposte divengano al più presto legge dello Stato e la Commissione ne raccomanda quindi l'approvazione.

VETTORI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

5 febbraio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

Raccomanda peraltro di differire il termine del 31 dicembre 1985 (relativo all'utilizzazione, da parte delle regioni, delle somme assegnate dalla vigente legislazione) al 31 dicembre 1986, modificando l'articolo 2, quarto comma, e l'articolo 9, secondo comma, che precluderebbero nella stesura attuale tale obiettivo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)****a) sul disegno di legge**

(Estensore CAROLLO)

28 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso pur facendo presente quanto segue:

nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria 1986, in seconda lettura, la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha preordinato un'ulteriore quota di lire 150 miliardi per l'anno 1988; appare pertanto opportuno completare la clausola di copertura con tale previsione di spesa, puntualizzandone la ripartizione analitica tra le singole voci di intervento (articoli 2, 4, 5, 6 e 7);

tenuto conto dell'intervenuta chiusura dell'esercizio finanziario 1985 sarebbe op-

portuno aggiornare tutto il dispositivo di copertura con riferimento al triennio 1986-1988;

appare altresì opportuno chiarire quale sia la natura dell'autorizzazione di spesa relativa al capitolo 7707 dello stato di previsione del Ministero dell'industria (articolo 2, comma 3) tenuto conto che su questo capitolo vengono gestite autorizzazioni di spesa concernenti una triplice causa giuridica di intervento: concessione di contributi in conto interessi, ai sensi dell'articolo 8, primo comma della legge n. 308 del 1982; in alternativa, concessione di contributi in conto capitale, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo; in aggiunta, contributi per studi di fattibilità, per spese di gestione eccetera, ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento in esame.

b) su emendamenti

(Estensore Covi)

6 maggio 1986

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. I soggetti aventi titolo a richiedere i contributi di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono presentare le relative domande, a far data dal 1° gennaio 1984, secondo le modalità e le procedure indicate nei decreti emanati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione della medesima legge 29 maggio 1982, n. 308.

2. I soggetti aventi titolo a richiedere i contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono presentare le relative domande, a far data dal 1° gennaio 1984, secondo le modalità e le procedure indicate nelle leggi o nei regolamenti attuativi regionali o, in mancanza di questi, in base alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE - emanate in attuazione degli articoli 7, 9 e 12 della suddetta legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1985-1987, determinato in ragione di lire 45 miliardi per l'anno 1985, di lire 95 miliardi per l'anno 1986 e di lire 145 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei consumi energetici », ed iscrizione delle dette somme nei capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711 e 7713 dello stato di previsione della

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico

Art. 2.

1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge nel periodo 1985-1988 è determinato in ragione di lire 45 miliardi per l'anno 1985, di lire 95 miliardi per l'anno 1986, di lire 145 miliardi per l'anno 1987 e di lire 150 miliardi per l'anno 1988.

2. All'onere di lire 45 miliardi per l'anno 1985 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei consumi energetici »; all'onere di lire 95 miliardi per l'anno 1986, di lire 145 miliardi per l'anno 1987 e di lire 150 miliardi per l'anno 1988

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. In riferimento al capitolo 7706 è autorizzata la spesa, rispettivamente, di 14 miliardi di lire e di 20 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987. In riferimento al capitolo 7707 è autorizzata la spesa, rispettivamente, di 23 miliardi di lire e di 37 miliardi di lire, per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987.

4. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CIPE provvede, con propria delibera, alla ripartizione dei fondi di cui al primo comma tra le regioni, in base ai criteri fissati dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, e dalle successive delibere di attuazione del CIPE, tenuto conto del numero delle domande di contributo ricevute dalle regioni nell'ambito degli interventi di loro competenza previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, nonché del risparmio energetico conseguibile per effetto della erogazione dei suddetti contributi.

Art. 3.

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, le regioni possono destinare fino al 10 per

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, a ifini del bilancio triennale 1986-1988, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando il citato specifico accantonamento.

3. Dette somme saranno iscritte ai capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711 e 7713 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 e 1988.

4. *Identico*

5. In riferimento al capitolo 7706 è autorizzata la spesa, rispettivamente, di 14 miliardi di lire, di 20 miliardi di lire e di 17 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

6. In riferimento al capitolo 7707 è autorizzata la spesa, rispettivamente, di 23 miliardi di lire, di 37 miliardi di lire e di 31 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

7. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CIPE provvede, con propria delibera, alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1 tra le regioni, in base ai criteri fissati dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, e dalle successive delibere di attuazione del CIPE, tenuto conto del numero delle domande di contributo ricevute dalle regioni nell'ambito degli interventi di loro competenza previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, nonché del risparmio energetico conseguibile per effetto della erogazione dei suddetti contributi.

Art. 3.

1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cento della somma loro assegnata al finanziamento di studi di fattibilità e diagnosi energetiche per un ammontare massimo del 50 per cento della spesa prevista, sino ad un massimo di 10 milioni per ogni studio di fattibilità e di 1 milione per ogni diagnosi energetica.

2. Nella percentuale massima del 10 per cento, sopra indicata, possono essere altresì comprese le spese afferenti la gestione, la promozione degli atti di competenza regionale e le iniziative di formazione.

Art. 4.

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987, in riferimento al capitolo 7708 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire per studi e progetti di impianti che, nel caso di utilizzo di energie rinnovabili, abbiano una potenza termica di almeno 2 megawatt termici.

2. In riferimento al capitolo 7709 è autorizzata la spesa complessiva di 160 miliardi di lire, così ripartita per ciascuno degli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987: per le realizzazioni ad uso industriale 35 miliardi per il 1985, 30 miliardi per il 1986 e 50 miliardi per il 1987; per le realizzazioni ad uso civile 20 miliardi per il 1986 e 25 miliardi per il 1987.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. Nella percentuale massima del 10 per cento, di cui al comma 1, possono essere altresì comprese le spese afferenti la gestione, la promozione degli atti di competenza regionale e le iniziative di formazione.

Art. 4.

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, in riferimento al capitolo 7708 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire per studi e progetti di impianti che, nel caso di utilizzo di energie rinnovabili, abbiano una potenza termica di almeno 2 megawatt termici.

2. In riferimento al capitolo 7709 è autorizzata la spesa complessiva di 246 miliardi di lire. La quota complessiva di 196 miliardi di lire destinata agli interventi ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della legge n. 308 del 1982 è così ripartita per ciascuno degli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 e 1988: per le realizzazioni ad uso industriale, 15 miliardi per il 1985, 25 miliardi per il 1986, 45 miliardi per il 1987, 53 miliardi per il 1988; per le realizzazioni ad uso civile, 15 miliardi per il 1986, 20 miliardi per il 1987, 23 miliardi per il 1988.

3. La quota complessiva di 50 miliardi di lire, a valere sul capitolo 7709 di cui al comma 2, è destinata, in coerenza con gli obiettivi del programma energetico nazionale e al fine di incentivare la diversificazione nell'utilizzo delle fonti energetiche primarie, a concedere contributi in conto capitale per la trasformazione di impianti per la produzione o per l'uso di miscele combustibili acqua-carbone in sostituzione di idrocarburi. La predetta quota di 50 miliardi è

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Qualora al termine dell'esercizio finanziario 1987 l'assegnazione risulti insufficiente per un uso ed eccedente per l'altro, le somme eccedenti sono utilizzate per far fronte agli impegni non soddisfatti, entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Art. 5.

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987, in riferimento al capitolo 7710 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire.

2. Le somme di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non impegnate in ciascun esercizio, sono destinate alla realizzazione dei fini di cui al primo comma dello stesso articolo.

Art. 6.

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987, in riferimento al capitolo 7711 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire, destinata all'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

così ripartita: lire 20 miliardi per l'anno 1985, lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

4. Il contributo è concesso, nel limite massimo del 30 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Le prescrizioni tecniche richieste per la realizzazione o trasformazione degli impianti, le modalità di erogazione dei contributi, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

6. L'Enel, l'ENEA, l'ENI e le imprese controllate sono esclusi dai benefici di cui al comma 3.

7. Qualora al termine dell'esercizio finanziario 1988 l'assegnazione risulti insufficiente per un uso ed eccedente per l'altro, le somme eccedenti sono utilizzate per far fronte agli impegni non soddisfatti, entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Art. 5.

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, in riferimento al capitolo 7710 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire.

2. *Identico*

Art. 6.

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, in riferimento al capitolo 7711 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire, destinata all'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

con trazione mista, elettrica o tradizionale, per la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento del costo del veicolo e/o dell'impianto.

2. All'articolo 13, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, dopo le parole: « in conto capitale », sono inserite le seguenti: « agli enti pubblici e » e, dopo le parole: « con trazione mista elettrica e tradizionale », sono soppresse le seguenti: « di costruzione nazionale ».

3. All'articolo 13, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono altresì soppresse le parole: « dei comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti ».

Art. 7.

1. In riferimento al capitolo 7713 è autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1985, di 5 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1986 e di 10 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1987.

2. Le regioni compiono gli atti di propria competenza in ordine alle concessioni di derivazione idroelettrica o all'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere, da rilasciare ai soggetti richiedenti entro sei mesi dalla data di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle domande di richiesta dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 8.

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 6, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 6, nella misura massima del 25 per cento del costo globale del *leasing* e sino ad un massimo di 15 milio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

con trazione mista, elettrica o tradizionale, per la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento del costo del veicolo o dell'impianto.

2. *Identico*

3. *Identico*

Art. 7.

1. In riferimento al capitolo 7713 è autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1985, di 5 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1986, di 10 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1987 e di 13 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1988.

2. *Identico*

Art. 8.

1. *Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ni per ciascuno degli interventi di cui ai numeri suddetti.

2. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 8, primo e quarto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari, ammissibili alle agevolazioni di cui al predetto articolo, nella misura massima del 20 per cento del suddetto canone e con il limite di 500 milioni.

3. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 12, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari, ammissibili alle agevolazioni di cui al predetto articolo, pari al 40 per cento del suddetto canone, elevabile fino al 50 per cento, per le cooperative.

4. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 10, terzo e quarto comma, dall'articolo 13, terzo comma, e dall'articolo 14, quarto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari, ammissibili alle agevolazioni di cui ai predetti articoli, nella misura massima rispettiva del 25 per cento, del 30 per cento e del 25 per cento del costo globale del *leasing*.

5. Ad ogni richiesta di contributo per iniziative finanziate in *leasing* deve essere allegata una convenzione tra le parti conforme alla convenzione tipo approvata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Dei contributi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, ed alla presente legge possono essere erogate anticipazioni nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare del contributo concesso, anche prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere ammesse al contributo, se garantite da polizze fidejussorie, bancarie o assicurative emes-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Identico*

5. *Identico*

6. *Identico*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

se da istituti all'uopo autorizzati e accettate dall'ente erogante.

7. I contributi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, ed alla presente legge sono erogabili per stati di avanzamento dei lavori, su richiesta degli interessati e sulla base di spese documentate, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla regione interessata, ciascuno per gli atti di propria competenza. In ogni caso l'erogazione del contributo relativo al primo stato di avanzamento dei lavori deve tener conto dell'eventuale anticipazione concessa ai sensi del precedente comma.

8. Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriali.

9. Alle verifiche e agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione e al regolare esercizio di impianti che usufruiscono di contributi erogati ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con onere a carico degli interessati, secondo modalità che saranno stabilite con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle verifiche e ai collaudi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303.

Art. 9.

L'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è sostituito dal seguente:

« Art. 26. - *Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili.* — Il CIPE, su domanda della regione, può autorizzare la regione stessa a trasferire le somme ad es-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. I contributi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, ed alla presente legge sono erogabili per stati di avanzamento dei lavori, su richiesta degli interessati e sulla base di spese documentate, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla regione interessata, ciascuno per gli atti di propria competenza. In ogni caso l'erogazione del contributo relativo al primo stato di avanzamento dei lavori deve tener conto dell'eventuale anticipazione concessa ai sensi del comma 6.

8. *Identico*

9. Alle verifiche e agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione e al regolare esercizio di impianti che usufruiscono di contributi erogati ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 10 marzo 1986, n. 61.

Soppresso

Art. 9.

1. *Identico:*

« *Identico*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sa assegnate ad altro capitolo del proprio bilancio, purchè comprese tra quelle di cui agli articoli 6, 8 e 12 della presente legge.

Le somme originariamente assegnate per gli esercizi finanziari 1982 e 1983, non impegnate dalle regioni nell'esercizio 1985, nonché, per gli esercizi 1986 e 1987, le somme non impegnate dalle regioni nell'esercizio successivo a quello di competenza, sono riversate dalle regioni stesse, entro il successivo mese di febbraio, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato "Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili" ».

Art. 10.

Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ripartisce tra le regioni le risorse del « Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili » di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge, secondo i criteri indicati nell'ultimo comma del precedente articolo 2.

Art. 11.

1. All'interno di forme associative fra imprese limitrofe autoproduttrici è consentita la circolazione dell'energia termica ed elettrica prodotta.

2. L'energia elettrica prodotta in eccedenza al fabbisogno complessivo delle imprese associate deve essere venduta all'ENEL, così come previsto all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

3. L'energia termica può essere ceduta a terzi sulla base di una convenzione conforme ad una convenzione tipo approvata con

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Le somme originariamente assegnate per gli esercizi finanziari 1982 e 1983, non impegnate dalle regioni nell'esercizio 1985, nonché, per gli esercizi 1986, 1987 e 1988, le somme non impegnate dalle regioni nell'esercizio successivo a quello di competenza, sono riversate dalle regioni stesse, entro il successivo mese di febbraio, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato "Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili" ».

Art. 10.

1. *Identico*

Art. 11.

1. Fra aziende consociate appartenenti al medesimo gruppo industriale e all'interno di forme associative fra imprese limitrofe autoproduttrici è consentita la circolazione dell'energia termica ed elettrica prodotta.

2. *Identico*3. *Identico*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il prezzo massimo dell'energia termica ceduta è fissato dal CIP, tenuto conto dei costi dei combustibili, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

Art. 12.

1. È fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ed agli enti locali, di intervenire su tutto il loro patrimonio immobiliare per realizzare un contenimento dei consumi energetici.

2. Al fine di ottenere la garanzia di un razionale ed economico ritorno degli investimenti ed il contenimento dei costi di gestione, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti locali possono stipulare convenzioni con imprese qualificate che s'impegnino a fornire calore con una gestione integrata pluriennale dei servizi tecnologici.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. *Identico*

Art. 12.

Identico